

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

**ALLEGATO 4
CAPITOLATO TECNICO**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

1	PREMESSA	2
2	DEFINIZIONI	2
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
4	TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI.....	6
5	FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE.....	6
6	SISTEMA DI PESATURA	11
7	RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'	13
8	DEPOSITO TEMPORANEO	14
9	LUOGHI DI PRODUZIONE – TRASPORTO ESTERNO	15
10	SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE.....	16
11	REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI).....	18
12	PERSONALE DEL FORNITORE.....	19
13	NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	20
14	DIRITTO DI SCIOPERO	20
15	REFERENTE DEL FORNITORE.....	21
16	CONTATTI DEL FORNITORE.....	21
17	SERVIZIO DI REPORTISTICA.....	21
18	DISPONIBILITÀ AD ISPEZIONI AUDIT	21
19	AVVIAMENTO DELL'ATTIVITA'	22

I PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani, smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico di raccolta, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. 230/95, le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/1990 e s.m.i, e le parti anatomiche riconoscibili, per tale ragione non riportati nell'Allegato 10 Dettaglio della Fornitura.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula del Contratto.

I servizi oggetto della fornitura sono riassumibili in:

- a) analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
- b) fornitura di contenitori ed etichette;
- c) trasporto dei rifiuti dai depositi temporanei e dalle isole ecologiche all'impianto;
- d) pesatura del rifiuto, prima del trasporto;
- e) rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto;
- f) conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero;
- g) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- h) fornitura e consegna dei formulari, registri e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, SISTRI, etc) ove richiesta;
- i) trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i..

2 DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

Aree ad alto rischio: le aree sanitarie "critiche" per l'esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori\sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgica

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, pazienti trapiantati, centro di sterilizzazione, ecc.

Azienda Ospedaliera: l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.

Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.

Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda Ospedaliera e può essere utilizzato una sola volta.

Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e sanitizzazione) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato.

Deposito temporaneo: nei luoghi di produzione, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro allontanamento dai luoghi stessi.

Destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "Destinazione finale" gli impianti in cui sono svolte le operazioni D13, D14, D15, R12, R13.

Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui sopra, per Destinazione finale, deve comunque intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).

Disinfezione: procedimento chimico e/o fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di fascette, etichette e eventuali attrezzature (es. carrelli) per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalla Azienda Ospedaliera.

Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o.

Isola ecologica: area esterna di deposito temporaneo.

Luogo di produzione: le sedi e le altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.

Manutenzione: le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o isola ecologica o qualsiasi altro oggetto.

Punto di produzione: i singoli locali in cui si producono i rifiuti.

Referente della Azienda Ospedaliera: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda Ospedaliera o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.

Referente del Fornitore: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dal Fornitore o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con l'Azienda Ospedaliera

Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.

Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.

Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento.

3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all'esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Azienda Ospedaliera.

Il Fornitore individua un proprio Referente con cui l'Azienda Ospedaliera si interfaccia per la gestione del servizio.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato ed in particolare:

- **esecuzione di analisi** merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) e compilazione delle relative schede ADR;
- **fornitura** di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 6 del presente Capitolato e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (container, carrelli, ecc);
- **pesatura dei rifiuti**, come specificato nel paragrafo 6;
- **rilevazione della radioattività**, come specificato nel paragrafo 7;
- **caricamento sui mezzi e trasporto esterno** con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 9, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose ove applicabile;
- **conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero**, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- **intervento di bonifica** in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze dell'Azienda Ospedaliera durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dalla Azienda Ospedaliera;
- **compilazione e consegna dei formulari** e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta;
- **trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;
- **supporto tecnico e normativo**: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico normativo garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere l' Azienda Ospedaliera nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario.

Tutti i materiali, le sostanze, i preparati e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio devono essere conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

4 TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI

Una stima annua dei rifiuti prodotti dall' Azienda Ospedaliera è indicata **nell'Allegato 10 Dettaglio della Fornitura**, in cui è riportato l'elenco dei rifiuti prodotti nel normale ciclo produttivo: sono indicati il codice CER, lo stato fisico del rifiuto, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del ritiro, eventuale presenza di sistemi di raccolta dei rifiuti (es. campane di vetro, roll container, ecc.).

Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere indicativo; le modalità di svolgimento del servizio devono essere concordate al momento della stipula del Contratto.

In fase di avvio del servizio il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) richieste dall' Azienda Ospedaliera.

Le successive analisi non possono eccedere, nel corso della fornitura, il numero massimo di 2 all'anno. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alla Azienda Ospedaliera. Eventuali ulteriori analisi, oltre quelle sopra previste e già comprese nel servizio, potranno essere richieste concordando di volta in volta il relativo corrispettivo.

5 FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale elencato nel presente paragrafo, necessario all'espletamento del servizio, in quantità tali da soddisfare le esigenze dell'Azienda Ospedaliera.

Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove richiesti) devono:

- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con modalità tali da conservare tali caratteristiche;
- essere etichettati e/o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Sull'etichetta andrà riportato il codice CER, la descrizione del rifiuto, la categoria di pericolo; sulla stessa etichetta dovrà essere possibile scrivere la data di chiusura, il nome del

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

- reparto produttore, la descrizione aggiuntiva. Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello dei contenitori;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;
 - essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
 - essere distinti secondo un codice colore, da concordare con l’Azienda Ospedaliera in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
 - essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione;
 - essere provvisti di sistemi di presa agevoli all’impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
 - possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l’utilizzo e trasporto;
 - possedere una chiusura finale di facile attuazione, senza l’impiego di attrezzi;
 - non contenere lattice (“*latex free*”), né sostanze clorurate;
 - per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, l’offerente deve allegare all’Offerta Tecnica il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 della normativa ADR. Detta documentazione deve essere, inoltre, messa a disposizione dell’Azienda Ospedaliera preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi;
 - ove previsti, i sacchi, privi di lacci termosaldati, devono essere corredati da apposite fascette di chiusura, fornite in numero superiore ai sacchi, facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura del sacco.

La Ditta Concorrente deve specificare per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03* – 18 02 02*) la tipologia di contenitore che intende utilizzare tra monouso/riutilizzabili; in caso di contenitori riutilizzabili, la Ditta Concorrente deve fornire, in Offerta Tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un’adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

– procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.

Presso ciascuna delle sedi oggetto del servizio, i contenitori devono essere consegnati nelle zone individuate dal Referente dell'Azienda Ospedaliera. La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Azienda Ospedaliera, periodicamente reintegrata in autonomia dal Fornitore. L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore lavorative dalla richiesta a mezzo fax o per posta elettronica o al numero dedicato di cui al paragrafo 19.

Il servizio deve comprendere la fornitura delle seguenti tipologie di contenitori:

TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<i>08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sacco in plastica, impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica. Per tali tipologie di rifiuto il Fornitore dovrà fornire dei contenitori rigidi esterni di capacità indicativa 40 e 60 litri per contenere il sacco, che una volta riempito, potrà essere sfilato e conferito nel deposito temporaneo.
<i>09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento (Derivanti da attività di scarto e non da gestione archivi massivi)</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contenitori rigidi, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa di 40 litri
<i>16 02 11* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 05 04</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piccole quantità: Contenitori rigidi resistenti. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60. ▪ Grandi quantità: Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

16 06 Batterie ed accumulatori

- **Contenitori rigidi**, resistenti, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto:
 - di capacità indicativa pari a litri 40 e 60 litri; per le batterie alcaline e ricaricabili;
 - indicativamente **da 1 e 5 litri, a bocca larga, e a tubo da 30 litri** per le UU.OO.;
 - indicativamente **da 1 metro cubo**, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi.

*18 01 03**

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

- **Sacchi in plastica**, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica in modo da evitare perdite di contenuto alle normali condizioni di trasporto. I sacchi devono essere forniti in numero superiore a quello dei contenitori di seguito indicati. I sacchi devono avere dimensione adeguata alla volumetria dei contenitori; una volta posizionati negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura (indicativamente 10 cm).
- **Contenitori esterni** rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e per la rigenerazione, nonché, periodicamente, deve essere fornita copia dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo.
- **Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti**, di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti.

Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio:

- devono essere previsti contenitori di varie volumetrie, indicativamente litri 0,6; 3; 6; 12;
- “da tasca” e “da zaino” per assistenza extraospedaliera;
- a base quadrata (mm 170 X 170) da circa 3 litri (altezza 120 mm);
- contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio;
- contenitori da utilizzare sotto cappa, per microbiologia.

L'apertura del contenitore deve consentire di deconnettere la parte pungente dal resto del presidio, ma anche di inserire agevolmente i dispositivi sanitari non deconnessi, senza contaminare l'esterno del contenitore stesso; deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

(Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.

18 01 06 Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose*

- **Per rifiuti liquidi: Contenitori rigidi** (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto) e conformi, ove richiesto, alle normative sul trasporto delle merci pericolosi. Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.
- **Altre attrezzature:** vasche di contenimento (controvasche) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra.

*18 01 08*Medicinali citotossici e citostatici*

- **Contenitori rigidi** omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60.
- **Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti** per la preparazione di farmaci, di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti, impilabili sia da vuoti sia da pieni, di dimensione indicativa compresa tra i 4 e i 10 litri ovvero di facile utilizzo all'interno delle cappe di lavorazione dei farmaci di cui sopra. La chiusura finale deve risultare ermetica. Tali contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.

18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

- **Sacchi in plastica** di dimensione indicativa di 20 litri, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica da impiegare presso le UU.OO.
- **Contenitori rigidi** di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa da 10, 40, 60 litri,

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

impilabili sia da vuoti, sia da pieni, dotati di sacco interno in caso di impiego di contenitori in cartone e polipropilene alveolare.

Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio

20 03 07 Rifiuti ingombranti

- **Sacchi in plastica**, impermeabile, di diverso colore, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica anche da inserire nei contenitori rigidi appresso specificati.
- **Bidoni** carrellati di capacità indicativa di 120 e 240 litri.
- **Contenitori rigidi**, di colore diverso e in materiale adeguato al contenimento dei rifiuti di capacità indicativa di 30 e 60 litri.
- Per grandi quantità dovranno essere forniti compattatori o container scarrabili (con misura a scelta del Fornitore tra 8 e 30 mc), big bag ovvero campane per gli imballaggi in vetro (con misura a scelta del Fornitore fino a 3.200 litri)

Il Fornitore deve provvedere, in caso di rottura accidentale del contenitore alla sostituzione dello stesso e allo smaltimento del contenitore sostituito.

Qualora in sede di esecuzione del servizio il Fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di diversi/nuovi contenitori, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con l'Azienda Ospedaliera nonché consegnare le relative schede tecniche e relativa campionatura.

In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera il Fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei contenitori difformi, fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui i container e le attrezzature, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore deve provvedere alla loro immediata sostituzione.

6 SISTEMA DI PESATURA

Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna sede sanitaria, la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

La Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti. L'adeguatezza delle soluzioni proposte dalla Ditta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Concorrente è sottoposta a valutazione tecnica. Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA, ovvero dal costruttore, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente della Azienda Ospedaliera. Si considera adeguato uno strumento per il quale l'errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;
- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, il Fornitore ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse sedi oggetto del servizio: ad esempio, per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura deve essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; esso deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda Ospedaliera si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
 - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

- peso netto (peso del carico prelevato);
- data e orario dell'operazione di carico/scarico;
- numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);
- numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile.

Sul formulario, prima del trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- il peso dei contenitori pieni;
- il peso del solo rifiuto.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; l'Azienda Ospedaliera si riserva altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

7 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'

Il Fornitore si deve dotare presso ciascuna struttura di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e dei medicinali citotossici e citostatici la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo contrattuale è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L' Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto qualificato.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare preferibilmente il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda Ospedaliera e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'esperto qualificato della Azienda Ospedaliera;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente della Azienda Ospedaliera.

Nel caso in cui presso l'Azienda Ospedaliera non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore.

In sede di Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

8 DEPOSITO TEMPORANEO

Nell'Allegato 10 è riportata la presenza delle aree di deposito temporaneo presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera oggetto del servizio.

La Ditta Concorrente deve presentare nella Relazione Tecnica le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione del deposito temporaneo, delle attrezzature, dei contenitori (container, compattatori, ecc.), coerente e adeguata con l'attuale dotazione riportata nell'Allegato 10. Il Fornitore deve:

- consegnare e collocare i contenitori, nei luoghi concordati con l'Azienda Ospedaliera;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso ai suddetti contenitori, all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica;
- applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione e pulizia del del deposito e delle attrezzature installate;
- garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge.

Tutte le soluzioni che verranno impiegate dalla Ditta Concorrente devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle sedi oggetto del servizio (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione le aree e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree.

Le attrezzature fornite dal Fornitore (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente della Azienda Ospedaliera e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore.

9 LUOGHI DI PRODUZIONE – TRASPORTO ESTERNO

Nell'Allegato 10 si riporta, ove disponibile, una stima delle quantità annua prodotta di rifiuti per codice CER e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti. Tali frequenze sono state sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio dell'Azienda Ospedaliera.

Il servizio di trasporto esterno consiste nel caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi devono essere concordate con l'Azienda.

Il servizio deve essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno, Feste Patronali), salvo diversa indicazione dell'Azienda Ospedaliera.

In corso di esecuzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera potrà comunicare al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resi necessarie a seguito di riorganizzazioni di attività e servizi sanitari (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Ospedaliera.

Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/o accidentali nel tempo più breve tecnicamente possibile, possibilmente entro le 12 ore dal ricevimento di espressa comunicazione scritta da parte del Referente della Azienda Ospedaliera; il Fornitore è tenuto, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

Il Fornitore deve descrivere nella Relazione Tecnica per ciascuna sede la modalità, la frequenza e le procedure con cui viene assicurato il servizio di trasporto esterno.

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica.

I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura dell'Azienda Ospedaliera; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a caricare sugli automezzi contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al Referente dell'Azienda.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

La Ditta Concorrente, unitamente all'offerta, deve inserire nella Relazione Tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.

La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico del Fornitore, che deve specificare i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza di utilizzo in un apposito documento da allegare alla Relazione Tecnica.

Tempi e modi di svolgimento delle operazioni legate al trasporto devono essere specificate nella Relazione Tecnica che ciascuna Ditta Concorrente deve produrre per partecipare alla gara.

10 SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere se del caso aggiornata nel corso del contratto

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda.

Qualora la Ditta Concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire le informazioni sulle successive operazioni effettuate sul rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno bimestrale. Tale periodicità dovrà essere aumentata in caso di esito non conforme e potrà essere ridotta fino alla metà in caso di almeno tre esiti conformi consecutivi. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati all'Azienda Ospedaliera.

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, devono essere identificati almeno 2 impianti di destinazione finale.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda. Nella Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve inserire una tabella contenente alcune informazioni di dettaglio per i codici CER oggetto di gara.

Le informazioni da riportare in offerta sono le seguenti:

- l'impianto/gli impianti di smaltimento o recupero cui il rifiuto è destinato e relativi estremi dell'autorizzazione;
- a quali operazioni di smaltimento o recupero di cui all'Allegato B e C alla parte quarta del DLgs 152/2006 (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

- nel caso in cui la prima destinazione del rifiuto sia un impianto di sterilizzazione ovvero non corrisponda ad una operazione di destinazione finale (sterilizzazione o una delle operazioni indicate dai codici D13, D14, D15, R12, R13), la Ditta Concorrente deve fornire anche le informazioni di cui ai punti precedenti riferite alle successive operazioni di smaltimento/recupero;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di sterilizzazione, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

II REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)

Il ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato anche da Formulario di identificazione conforme al D.M. 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice CER, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dall'Azienda Ospedaliera.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda Ospedaliera e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.

Le copie (1° e 4°) dei Formulari debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda Ospedaliera, indicativamente entro 7 giorni, e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali così come indicato nel Contratto.

Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'Azienda Ospedaliera, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

- codice CER;
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

Il Fornitore si impegna a supportare l'Azienda Ospedaliera in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati e nell'inoltro telematico dei M.U.D.

Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei registri sono a carico dell' Azienda Ospedaliera.

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni normative relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e i contenuti della nota Prot. N. 3239/C5AMB/C7SAN del 19/07/2011 della Conferenza Stato Regioni, consultabile al seguente link http://regioni.it/home_art.php?id=89, nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure che saranno comunicate.

Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dall'Azienda Ospedaliera sulle attività previste nel presente paragrafo.

12 PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre Il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale dell'Azienda Ospedaliera, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Azienda Ospedaliera.

La Azienda Ospedaliera ha facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando la Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno dell'Azienda Ospedaliera.

13 NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in relazione all'attività oggetto del presente appalto. L'Azienda Ospedaliera e il Fornitore:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato.

14 DIRITTO DI SCIOPERO

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare all' Azienda Ospedaliera la data effettiva dello sciopero programmato. La Azienda Ospedaliera trattiene comunque l'importo del lavoro non corrisposto.

15 REFERENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l'impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alla Azienda Ospedaliera il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Ospedaliera per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

16 CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore, entro la data di stipula del Contratto, deve attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui servizi oggetto di gara mediante l'installazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo *e-mail* dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

17 SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore deve inviare su base mensile, entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali anche distinti per unità operativa produttrice del rifiuto.

A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere forniti i seguenti dati:

- chilogrammi di rifiuto prodotto
- tipologia e numero di contenitori utilizzati
- altre informazioni espressamente richieste dalla Azienda Ospedaliera

Il monitoraggio di tutte le attività a può altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

18 DISPONIBILITÀ AD ISPEZIONI AUDIT

Il Fornitore, durante lo svolgimento del servizio, dovrà garantire il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni legate alle attività relative all'oggetto dell'appalto e la verifica e controllo delle prestazioni erogate al fine di determinare il livello qualitativo e quantitativo del servizio reso d e il

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

costante rispetto degli standard qualitativi delle prestazioni erogate, evitando o limitando al minimo i disagi causati da disservizi.

Il Fornitore dovrà consentire l'esercizio da parte dell'Azienda di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente Capitolato.

A semplice richiesta, il Fornitore dovrà consentire all'Azienda Ospedaliera di verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni di Capitolato.

19 AVVIAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'effettiva attivazione del servizio, con le conseguenti responsabilità contrattuali, decorre dal giorno successivo alla data di stipula del contratto o dalla data di avvio in esso prevista.

La Direzione Sanitaria concorderà al momento dell'avvio del servizio le modalità ed il programma degli interventi in modo da garantire una migliore efficienza ed organizzazione. Pertanto le parti provvederanno a redigere apposito verbale in contraddittorio nel quale verrà dato atto:

- dell'elenco nominativo del personale adibito dal Fornitore come richiesto dal presente capitolato tecnico;
- dell'elezione del domicilio legale del Fornitore;
- dell'avvenuta consegna del Manuale per la prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro;
- dell'avvenuto deposito della polizza assicurativa.

Il verbale dovrà dare atto che è stato risolto, fin dall'inizio, ogni problema organizzativo e gestionale, in modo che l'Azienda appaltante risulti sollevata da ogni incombenza relativa. Con la firma del verbale di avvio del servizio il Fornitore assume comunque l'impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nella documentazione di gara e nell'offerta, senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione o per qualsiasi altro motivo.

Il Direttore U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri
(Dott. Salvatore Passafaro)